Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA – 2011 – 0019999 del 04/08/2011

Perrone Raffaele

Da: lorenzo.luciano [lorenzo.luciano@ingpec.eu]
Inviato: martedì 2 agosto 2011 18.52
A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Cc: recapito.postale@pec.politicheagricole.gov.it
Oggetto: Osservazioni alla istanza di permesso di ricerca per Idrocarburi D149 DR-NP della NORTHERN Petroleum ltd
Allegati: osservazioni NORTHERN P. Fab-ARCI.pdf

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 - Roma

In attenzione del titolare del procedimento in oggetto

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
Via dell'Arte, 16
00144 - Roma

In attenzione del titolare del procedimento in oggetto

Oggetto: **Osservazioni sulla Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa alla "Istanze di permesso di ricerca per Idrocarburi D149 DR-NP" presentato dalla società Northern Petroleum ltd**

Si allegano le osservazioni di cui all'oggetto

Da:

Ing. Lorenzo Luciano

Viale dei Tigli 178
66021, Casalbordino (CH)

c.f. LCNLNZ58B28E463U
iscrizione n° 978 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

per conto di:

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

COMITATO PROVINCIALE CHIETI

Via di porta Pescara, 7 - 66100 Chieti

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RICEVUTO IL
03 AGO. 2011
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
COMITATO PROVINCIALE CHIETI
Via di porta Pescara, 7 - 66100 Chieti -

Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Divisione III
Attenzione: Concessione D71 BR-EL e D149 BR-EL Northern Petroleum
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

e p.c. : Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio e l'Arte Contemporanea
Via San Michele, 22
00153 - Roma

Oggetto:
Istanza di pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa:
Northern Petroleum (UK) Ltd
PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI " d149 D.R-. NP"
"Il Programma Lavori collegato all'istanza di Permesso di Ricerca si articola in due distinte fasi:

Premessa:

Le cause inerenti al cambiamento climatico, sono dovute in parte considerevole ai combustibili fossili, che si sono andati a sommare con altri fattori, dando una accelerazione al riscaldamento globale del pianeta.
In Italia vanno scomparendo ad un ritmo vertiginoso gli 800 ghiacciai che ricoprono un territorio pari a 500Km quadrati, e che sono una riserva strategica per l'acqua, poichè nei periodi siccitosi impediscono a fiumi importanti come il Po di andare in secca, un danno economico di vaste proporzioni, visto il PIL stratosferico che i fiumi permettono di produrre in Italia, e il considerevole impatto ambientale.
Nonostante i passi da gigante fatti in questi ultimi 10 anni, nell'ambito delle energie

rinnovabili, l'Italia continua ad avere politiche di privilegio e incentivazione verso quella che tra non molto diventerà la fonte energetica del passato.

Difformità legislative:

Il progetto denominato d149 D.R della Northem Petroleum è solamente una parte di un vero e proprio piano programma industriale come recita la stessa nello SIA "*La Northern Petroleum, oltre ad essere già titolare di due permessi di ricerca nell'Adriatico Meridionale, denominati F.R39.NP e F.R40.NP, ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R-.NP, d60 F.R-.NP, d61 F.R-.NP, d65, F.R-.NP, d66 F.R-.NP, d71 F.R-.NP, d72 F.R-.NP*" pertanto si rende necessario una VIA unica e non spezzettata, in conformità con D.lgs 4/2008 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*" ...*art.6 comma 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione della gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; allegato **II** punto 7. *Prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi.*
Con maggiore grado di analiticità, l'obbligo di evidenziare gli impatti cumulativi e gli interventi connessi discende dall'art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, del DPCM, recante "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*".
Di recente, anche il T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, prendendo le mosse dalla cospicua giurisprudenza in materia, con le sentenze nn. 1295, 1296 e 1341 del 13-14 luglio 2011, per fattispecie in tutto identiche a quella in esame (tre distinte ma contigue aree di permesso per la ricerca in mare di idrocarburi con la tecnica dell'Air Gun), si colloca nella medesima linea di pensiero, affermando che, "*quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi*".

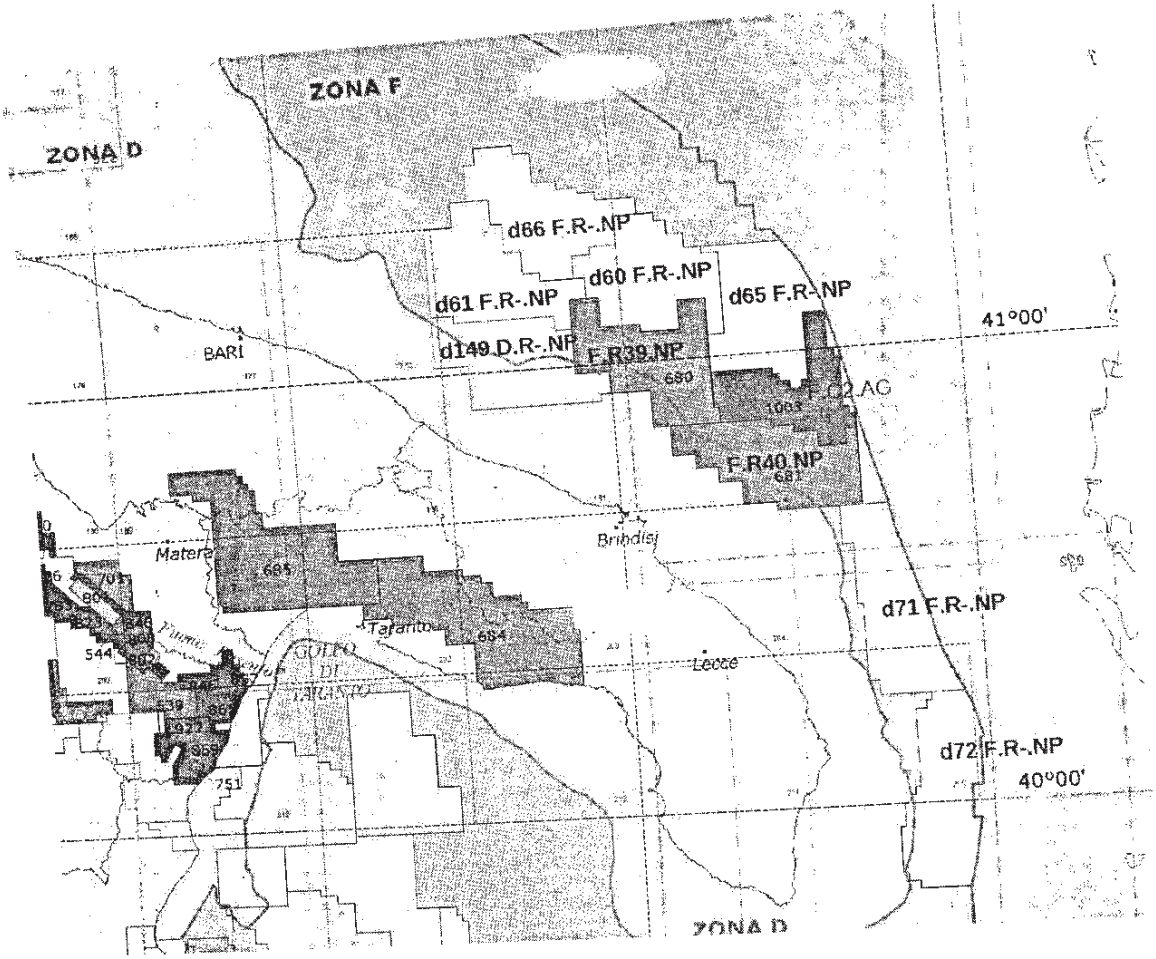

Dal SIA della N.P. Paragrafo 1.3.3. Diritto del mare- (pag.14):
"Si riporta di seguito un sintetico glossario dei termini in uso nel Diritto del Mare.
La normativa nazionale / internazionale di riferimento è:

- *Codice della Navigazione, approvato con RD 30 marzo 1942;*
- *Ginevra: Con il pertinente numero cardinale di riferimento sono state citate le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958.*
- *I Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua;*
- *II Convenzione sull'alto mare;*
- *III Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologi che dell'alto mare;*
- *IV Convenzione sulla piattaforma continentale.*
- *UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea) adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982"*

Nella normativa nazionale e internazionale citata dalla società Northern Petroleum manca come anche sottolineato nel capitolo Air Gun, la **DIRETTIVA 2008/56/CE del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (*direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*), il 15 luglio 2010 è il termine di recepimento da parte degli stati membri, che attraverso una serie articolata in diverse fasi di azioni atte a stabilire gli obiettivi e gli indicatori ambientali, dovranno portare la condizione dei mari/oceani della UE allo **stato di BUONO** entro il **2020 .**
Quindi l'obiettivo della direttiva è quello di assicurare che l'acqua del mare sia pulita, salubre, produttiva e diversa sotto il profilo ecologico entro la suddetta data, anche in virtù

dei cambiamenti climatici, che come recitano gli esperti, di per se stessi sconvolgeranno la stabilità dei livelli dell'acqua e della sua acidità, delle correnti oceaniche e degli ecosistemi. **Poche risorse naturali sono preziose come i mari per la nostra sopravvivenza.** I mari gli oceani regolano il clima, raccolgono e distribuiscono l'energia solare e assorbono l'anidride carbonica. Essi ospitano l'impressionante percentuale del 90% degli organismi viventi del pianeta e contribuiscono in larga misura al nostro benessere economico e sociale.

Infatti la protezione marina è diventata una delle sette strategie tematiche della Commissione che rientrano nel 6° piano d'azione per l'ambiente Una direttiva che è **un pilastro ambientale** della politica marittima integrata della comunità, con un importantissimo obiettivo: garantire alle **generazioni future** una risorsa vitale quale è il **mare**.

Non sapere che è in vigore un quadro legislativo di questa portata **deve invalidare il progetto seduta stante**, vista anche la collocazione geografica dello stesso : l' Adriatico è spesso definito come *un fiume*, quindi possiamo parlare di un sistema acquifero estremamente fragile, preziosissimo poichè estremamente ricco di biodiversità.

Valutazione di Incidenza: *la società proponente ha trattato in maniera superficiale una zona di alto pregio ambientale per la presenza di aree marine e costiere protette, come la stessa annovera, dimenticando inoltre che il* ***IT9140002 SIC Litorale brindisino*** *ricade nel più ampio Parco Naturale Regionale denominato "Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo", un Parco che si estende nei territori di Ostuni e Fasano su circa 1.000 ettari, lungo 6 km di costa e che si inoltra verso la piana degli olivi secolari seguendo il corso di alcune lame; sempre nella zona interessata dal progetto, gravitano altri SIC come indicati nello SIA , inseriti dentro riserve naturali.*

Dal SIA al ***4.2. Aree di interesse individuate,*** *con riferimento distanza in Km area interessata:*

***"Lungo la costa adriatica pugliese di nostro interesse sono state individuate* 10 zone SIC/ZPS e un'Area Marina Protetta e una Riserva Naturale dello Stato, di seguito elencate**

IT9120009 SIC Posidonieto di San Vito – Barletta (min. circa 8.5km),
IT9140002 SIC Litorale brindisino (min. circa 5km)
IT9140005 SIC Torre Guaceto e Macchia S.Giovanni (min. circa 10km)
IT9140008 ZPS Torre Guaceto (min. circa 20km)
EUAP0169 AMP Torre Guaceto(min. circa 18km)
EUAP1075 RNS Torre Guaceto
IT9140009 SIC Foce Canale Giancola (min. circa 25km)
IT9140003 SIC/ZPS Stagni e saline di Punta della Contessa(min. circa 30km)
IT9140001 SIC Bosco Tramazzone (min. circa 37km)
IT9150006 SIC Rauccio (min. circa 44km)
IT9150003 SIC Acquatina di Frigole"(min. circa 54km)

immagine da SIA della N.P. pg.125

Abbiamo quindi un'area marina protetta e ben 4 aree costiere con delle protezioni cogenti che ricadono all'interno delle 12 miglia nautiche (22Km), questo importantissimo fattore è liquidato con la incomprensibile e inammissibile scusante sulla non invasività della metodica, quando la stessa è sottoposta a VIA, ed è di fatto **attività di prospezione, quindi un attività affatto consentita entro determinati limiti ricadenti aree, a qualsiasi titolo protette,** come recita il D.lgs 128 del 2010-Modifiche e integrazoni Dlgs 152/06- art.2 comma 3 subcomma 17. *Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere* ***a qualsiasi titolo protette*** *per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca,* ***di prospezione*** *nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto é altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette...*

AIR-GUN effetti

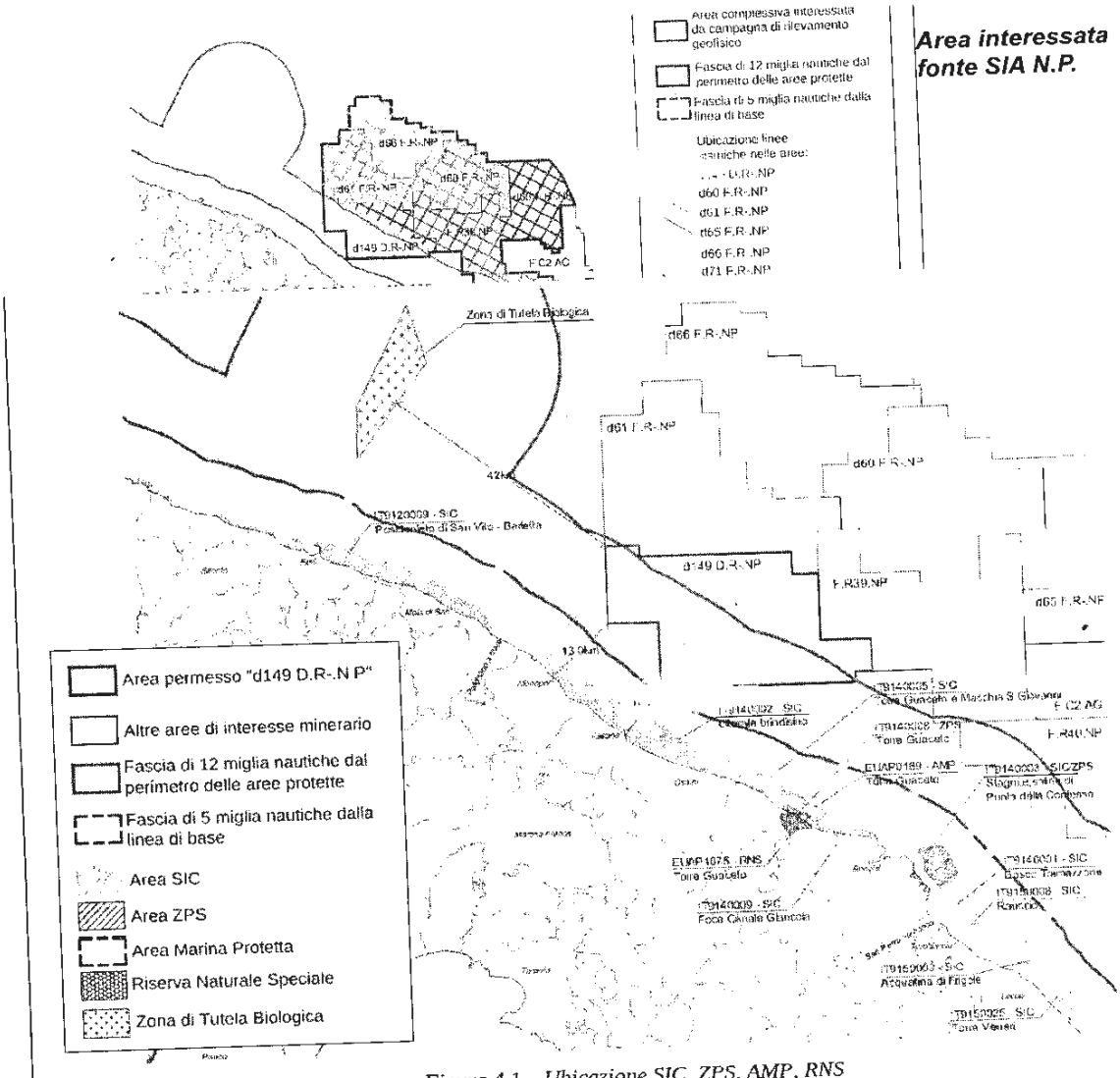

Figura 4.1 – Ubicazione SIC, ZPS, AMP, RNS

Vasta è la bibliografia conoscitiva sugli effetti che l'AIR-GUN ha sugli ecosistemi marini, ed un approccio attento non deve non tenere conto delle tanti variabili che di fatto interagiscono all'interno di questa metodica, la ditta proponente nella sua descrizione accurata fa capire molto bene le tanti carenze nel programma lavori che andrà ad adottare.

La descrizione delle biocenosi locali è assolutamente approssimativa, è in materia di pesca che l'incompletezza dello studio è palesemente carente.

Si ignorano i dati, pure noti in letteratura, sui possibili effetti sulle uova e larve che sarebbero praticamente impossibilitate ad allontanarsi (per gli effetti degli "air guns" su uova e larve di clupeidi si veda Booman et al., 1996). Nel complesso, i danni ipotizzabili sono relativi a: effetti sul sistema auditivo e sulla linea laterale, effetti sul tasso di successo riproduttivo (fitness) e possibile rischio di parassitosi (ancora Popper and Hastings, 2009). Alcuni autori descrivono, per particolari frequenze, rischi alla vescica natatoria dei piccoli clupeidi (Kwadsheim and Sevadsen, 2005). **Tutti questi rischi,** potenzialmente devastanti per l'economia della marineria pugliese, non sono nemmeno stati considerati.

Per implementare le politiche di mitigazione il National Marine Fishery Service (NMFS) negli USA ha adottato dei criteri di sicurezza standard in termini di limiti massimi di esposizione per diverse categorie di mammiferi marini. Qualora i limiti siano superati si rende necessario lo spegnimento della sorgente. Tali limiti sono stati calcolati dal Lamont-Doherty Earth Observatory (LDEO) della Columbia University, sulla base della sensibilità acustica di specie target, allo scopo di migliorare le misure da adottarsi in caso di investigazioni geosismiche. Per ogni prospezione geo sismica il governo americano stabilisce la necessità di compiere una valutazione di impatto ambientale allo scopo di prevedere le **differenti aree di rischio**.

La compagnia o laboratorio che effettua la valutazione di impatto (ad es. JASCO srl, LGL srl, LDEO Columbia University) dovrà utilizzare modelli di propagazione acustica per stabilire il raggio di propagazione all'interno del quale, in funzione del tipo di sorgente utilizzata, si raggiungeranno tali limiti di esposizione. Le aree di rischio varieranno in funzione del tipo di campagna condotta, del modello utilizzato, della categoria di mammiferi esposti e dei parametri considerati nel modello che influenzano la propagazione del suono in ambiente marino (profondità, conformazione del fondale, velocità del suono nonché tipo e numero di air-gun utilizzati). La società proponente che parla di valutazione del rischio e di massima accortezza in assenza di dati certi, non ha minimamente tenuto conto delle indicazioni National Marine Fishery Service (NMFS), che rappresenta e descrive chiaramente **le tante varianti da considerare** in termini di impatto nella metodica Air Gun.

La International Whaling Commission's Scientific Commitee composta da vari esperti mondiali di balene ha concluso che l'attività di ispezione sismica è di fortissima preoccupazione per la vita del mare. Il comportamento delle specie marine di fronte a disturbi di vario genere, inclusi i rumori dell'air-gun, presenta ancora molti interrogativi. In molti casi e' difficile dare quantificazioni definitive, data la complessità dell'ambiente marino e delle risposte comportamentali dei pesci di fronte ai disturbi. Alcune ricerche sono risultate inconclusive mentre per alcune specie non si sono trovati danni immediati dovuti alle tecniche air-gun.

Lo stesso rapporto presentato dalla Northern Petroleum ammette a pag.57/58 *"I Misticeti sono usualmente considerati particolarmente a rischio perché essi, per*

comunicare, si affidano, a differenza degli Odontoceti, a suoni di bassa frequenza, nello stesso range di quelli usati nelle indagini sismiche" e ancora, *"il rumore può influenzare, non solo il sistema uditivo, ma anche la risposta fisiologica in stato di stress indirizzandola verso un abbassamento della resistenza alle malattie o promuovendo l'ipertensione e la comparsa di squilibri endocrini; danneggiare fisicamente l'apparato uditivo o altri organi; causare riduzione o perdita temporanea dell'udito (Gordon et al. 2004); coprire le vocalizzazioni e i rumori ambientali, obbligando ad una variazione dei livelli degli impulsi d'ecolocalizzazione (Au 1993) e delle loro frequenze; ridurre o azzerare le vocalizzazioni e conseguentemente ostacolare la comunicazione tra gli individui(Watkins 1986); ridurre la quantità di habitat idoneo disponibile per la specie, soprattutto quando questo e concentrato in un'area limitata (Richardson 1995); determinare alterazioni comportamentali, quali cessazione del resting, vale a dire del riposo, del feeding, cioè dell'alimentazione, o del socializing, cioè delle attività di socializzazione tra conspecifici, nonchè all'allontanamento dall'area, per periodi di tempo variabili tra pochi minuti ad ore o giorni (Richardson 1995)".* In conclusione, sempre nello SIA la N.P. Parla dei delfini spiaggiati nel 2009 citando uno studio nel dettaglio che di fatto non esclude le attività di prospezione come fattore di disturbo e alterazione.

Inoltre la gravità delle conseguenze prodotte dal rumore antropico sugli ecosistemi marini, dunque, ha portato all'attenzione della comunità internazionale una nuova urgente questione ambientale. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, dato che il suono costituisce una forma di energia, si considera l'introduzione di rumore nell'ambiente marino da parte dell'uomo, come una forma di inquinamento.

Nella Convenzione sul diritto del mare del 1982, infatti, questo è definito come «*l'introduzione diretta o indiretta, ad opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina (omissis)..*» (art. 1). Tale conclusione, già raggiunta nell'ambito di alcune ONG internazionali, è stata recentemente sottolineata dalla Comunità europea nella Direttiva quadro sull'ambiente marino (2008/56/CE) che la società proponente ha dimenticato(?) di citare, in cui si è espressamente incluso, tra le forme di inquinamento, anche quello acustico sottomarino. La Commissione lo ha definito come «***l'introduzione intenzionale o accidentale di energia acustica nella colonna d'acqua, da fonti puntuali o diffuse***». Gli Stati, dunque, *rebus sic stantibus*, in attesa che ulteriori ricerche forniscano una panoramica più completa sulla materia, sono tenuti ad affrontare il problema agendo in via precauzionale ed evitando ogni tipo di inquinamento transfrontaliero. Sotto il primo punto di vista, rileva il fondamentale principio secondo cui l'assenza di certezza scientifica, qualora sussista il pericolo di danni gravi o irreversibili, non esonera gli Stati dal dovere di predisporre misure efficaci per evitare il degrado ambientale (Principio 15 della Dichiarazione di Rio). In base al secondo principio, invece, tutti i Paesi devono assicurare che «*le attività condotte sotto la propria giurisdizione e sotto il proprio controllo avvengano in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente*» (art. 194 UNCLOS). Dunque, a prescindere dalla mancanza di disposizioni *ad hoc* nella normativa internazionale, si deve vigilare affinché il rumore sottomarino prodotto da attività soggette alla propria giurisdizione non determini effetti dannosi sugli ecosistemi di altre nazioni, coerentemente con il generale «*obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino*» (art. 192 UNCLOS). Gli Stati devono cooperare, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi e sviluppare programmi di ricerca scientifica sull'inquinamento acustico sottomarino, scambiandosi informazioni e dati al riguardo e aggiornando le rispettive normative sulla base dei risultati acquisiti. Gli stessi sono chiamati, inoltre, a garantire la protezione di tutte le specie a rischio, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal relativo Piano d'azione del 2006 della Comunità europea (PAB), oltre a tutti gli accordi di carattere regionale in

materia.
A questo possiamo aggiungere che nell'ultimo rapporto elaborato dal Foro intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC, *Intergovernmental Panel on Climate Change*), si è segnalato che il crescente livello di acidificazione dei mari, dovuto alle maggiori quantità di biossido di carbonio disciolto (CO_2) nell'acqua, può provocare persino un aumento dell'inquinamento acustico sottomarino, dato che ad una crescita del grado di acidità corrisponde inevitabilmente una riduzione della capacità dell'acqua di assorbire suoni a bassa frequenza. Pertanto lo studio sugli effetti dell'uso della metodica Air Gun, anche solo in virtù di queste ultime righe è lacunosa e non attendibile.
Concludendo, i documenti proposti non solo non rispondono alla domanda: quale è il danno che corre un habitat così importante e prezioso, visto dunque che forti rischi sussistono, come illustrato anche dalla società proponente.
Il principio di precauzione impone che prima di intervenire su sistemi delicati e complessi, come nello specchio di mare in esame, vi sia la più totale certezza della mancanza di danni, questa opzione argomentativa è seguita dal TAR Toscana, secondo cui *"La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (TAR Toscana – Firenze, Sez. II, 20 aprile 2010, 986).*

Perforazione

Seconda Fase: una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi una struttura di interesse minerario, sarà eseguito un pozzo esplorativo ad una profondità stimata di circa 2000m.

A tal riguardo c'è una bibliografia vastissima sugli impatti effettivi che l'attività di perforazione conoscitiva può arrecare agli abitat marini, infatti per potere trivellare nel mare, ed altrove, le compagnie petrolifere hanno bisogno di speciali "fluidi e fanghi perforanti"per portare in superficie i detriti perforati(cutting), le compagnie petrolifere tengono segrete le proprie formule, quello che però si sa è che questi fanghi sono **TOSSICI**, e difficili da smaltire in modo opportuno, lasciano traccie di cadmio, cromo, bario, arsenico, mercurio, piombo, zinco e rame, e molte di queste sostanze sono nocive e finiscono nei corpi dei pesci, e di quelli che li mangiano, certo l'impegno è quello di smaltirle una volta usciti da vibrovaglio che separa i cuttings (che vengono analizzati e poi scartati), dal fango, ma quando se ne disperde e chi controlla che il suddetto fango, costoso da smaltire, raccolto in vasconi appositi, non trasbordi in mare? studi governativi dimostrano livelli di mercurio molto elevati sia nei pesci catturati vicino alle piattaforme Petrolifere, sia nei sedimenti del fondale marino(USA) lo studio condotto dal gruppo GESAMP, un consorzio di esperti sugli aspetti scientifici dell'inquinamento marino, creato e gestito in collaborazione con l'Unesco, la Fao, le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che un tipico pozzo esplorativo **scarichi fra le 30 e le**

120 tonnellate di sostanze tossiche durante l'arco della sua breve vita, intenzionalmente o accidentalmente. Studi condotti in Norvegia indicano che la principale fonte di inquinamento dei mari del Nord, è dovuta agli scarichi accidentali di rifiuti petroliferi e di rigetto delle acque di produzione.
A seguito di esito negativo o non economico da parte dei test condotti, si procederà alla sua chiusura mineraria nel ripristino nel sottosuolo delle condizioni idrauliche precedenti la perforazione; nel ripristino sul fondo del mare delle condizioni morfologiche preesistenti. la prima condizione serve ad evitare la fuoriuscita a fondo mare di fluidi strato e a garantire l'isolamento dei fluidi dei singoli strati: Questo obiettivo si ottiene con l'uso combinato di: tappi di cemento nel casing o nel foro....." **È legittimo chiedersi quanto dureranno tali tappi, non si riscontrano stime a riguardo e nessuno solleva questa legittima preoccupazione.**
Subsidenza, un fenomeno così noto nel nord dell'Adriatico che ha portato al divieto delle attività di estrazione a ridosso della regione Veneto Lg.179/2001, ed ad un processo per subsidenza con**13 imputati - tra vertici di Eni, Agip e dirigenti del ministero dell'Ambiente - indagati dal pm Manuela Fasolato.**

Come detto all'inizio questo non è un unico progetto, ma il proseguo di una più ampia e preoccupante attività inerente l'estrazione degli idrocarburi in mare, i cambiamenti climatici sono cosa acclarata, l'ingressione marina e l'erosione costiera sono davanti gli occhi di tutti, non c'è bisogno di citare gli innumerevoli testi scientifici a riguardo, il comitato VIA del Ministero, ne avrà i "cassetti" pieni, in questa sede vogliamo solo ricordare quanto questo fenomeno già costa alle casse dello stato e a quelle regionali, peggiorare ulteriormente una situazione così critica è pura follia:
L'impatto dell'erosione sui litorali è violento da qualsiasi lato lo si guardi
Le misure adottate per l'attenuazione di tali fenomeni in Europa sono in netto aumento. Nel 2001 la spesa pubblica destinata alla protezione delle coste contro i rischi dell'erosione e dell'inondazione si è attestata a 3200 milioni di euro, contro i 2500 milioni del 1986.
Tali cifre riflettono chiaramente l'impegno e il bisogno di dover difendere tenacemente i beni che versano in situazioni di imminente rischio di erosione costiera, ma ci fanno perdere di vista gli ingenti costi indotti dall'attività dell'uomo a lungo termine.

Cambiamenti Climatici
I cambiamenti climatici, impongono a tutto il globo una nuova visione e una strategia per l'approvvigionamento energetico, basata sulle fonti alternative e il risparmio.
Tra gli studi sugli effetti abbiamo scelto per semplicità ed efficacia, uno studio pubblicato da MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change nel aprile 2011, dove un team di ricercatori guidati da Ken Strzepek del Programma MIT congiunta sulla politica scientifica e del cambiamento globale, stimano che l'impatto siccità costerà agli USA una media di 6$ a 8$ miliardi di dollari l'anno, lo studio è stato condotto applicando due diversi indici di siccità a tutti Panel 22 intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), e ai modelli di circolazione in tre scenari di emissione (SRES)
Bastano solo queste righe finali, per riflettere su cosa effettivamente si ricava dalle attività di perforazione e le consequenziali attività di ricerca e coltivazione, e quanto effettivamente sarà il costo inferto su tutta la popolazione, tanto più che la zona proposta dalla Northern Petroleum per eseguire sondaggi sismici e successivamente trivellare il fondale marino, è di alto valore naturalistico, turistico-recettivo ed ha nella qualità del pescato il suo fiore all'occhiello.

Conclusioni

In Italia la corsa agli idrocarburi presenta delle contraddizioni palesi, anche solo a considerare l'accordo di Kioto, e la DIRETTIVA 2008/56/CE -strategia marina- con gli oneri che questi comportano per quegli stati inadempienti, e i regali che lo stato italiano fa alle compagnie di idrocarburi con royalties bassissime e relative esenzioni.

L'Adriatico sta vivendo una vera e propria invasione da parte delle compagnie petrolifere, presto non ci saranno più spazi liberi da istanze, permessi e coltivazione all'interno delle acque territoriali nazionali, il comitato VIA non può che tenerne conto e agire di conseguenza.
Per i motivi suddetti la procedura è quindi da ritenersi affatto idonea, è quindi da rigettare.
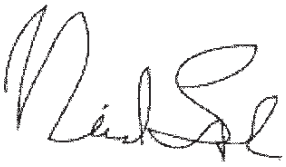
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO PROVINCIALE CHIETI
presidente
NICOLA SALVATORELLI